

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

Legge 160/2019 commi 837 – 846

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30-03-2021

Sommario

Art. 1 - Presupposto del Regolamento	3
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 3 - Disposizioni generali	3
Art. 4 - Funzionario responsabile.....	3
Art. 5 - Soggetti passivi	4
Art. 6 - Rilascio della concessione e versamento del canone.....	4
Art. 7 - Criteri per la determinazione della tariffa	5
Art. 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	5
Art. 9 - Tipologie di occupazione in base alla durata.....	5
Art. 10 - Determinazione delle tariffe	5
Art. 11 - Determinazione del canone	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 12 – Riduzioni	6
Art. 13 – Termini e modalità di pagamento del canone	7
Art. 14 - Occupazione abusiva	7
Art. 15 - Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche	8
Art. 16 – Versamenti e rimborsi	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 17 – Dilazione di pagamento	8
Art. 18 – Sanzioni e indennità.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 19 – Autotutela.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 20 – Riscossione coattiva	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 21 – Rinvio	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 22 – Entrata in vigore	9

Art. 1 Presupposto del Regolamento

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Serrapetrona.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone, di cui al precedente comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 3 – Disposizioni generali

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.
3. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
4. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
5. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
6. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 4 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni

attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Sono legittimati alla presentazione della domanda di concessione i soli titolari dell'autorizzazione commerciale, con esclusione delle fattispecie di affitto e comodato di ramo d'azienda.
3. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione, indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il cedente è obbligato in solido.

Art. 6 - Rilascio della concessione e versamento del canone

1. Per il rilascio degli atti di concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al relativo Regolamento comunale del Commercio su Aree Pubbliche ed alla normativa di settore vigente.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, dagli appositi provvedimenti deliberativi di attuazione adottati dal Comune.
3. Il pagamento del canone è effettuato unicamente a mezzo della piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 2 marzo 2005, n. 82, o alle altre modalità previste dal medesimo Codice.
4. Il pagamento del canone e della TOSAP pregressa nei limiti delle annualità ancora esigibili, costituisce condizione per il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico.
5. Il subingresso nella concessione è ammesso solo a seguito di cessione dell'azienda commerciale. Fino al perfezionamento dell'atto di subingresso, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione. Tale obbligo si estende anche al pagamento del canone relativo all'intero anno in cui avviene il subentro. In ogni caso, non si effettuano rimborsi per le frazioni d'anno non godute.
6. Nel caso di assegnatari giornalieri di posteggio, cd. "*spuntisti*" il pagamento del canone dovuto è condizione necessaria per l'occupazione del posteggio assegnato al momento della spunta.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al canone di cui al presente Regolamento, alla previgente imposta TOSAP e alla TARI attività o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) zona occupata e classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia dell'occupazione posta in essere;
 - e) finalità e valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Le strade e le altre aree pubbliche comunali sono classificate nelle seguenti categorie:
 - I. Centro abitato capoluogo e frazione Caccamo;
 - II. Restante territorio comunale.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 9 - Tipologie di occupazione in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.
2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

Art. 10 Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, pari ad € 30,00 per il Comune di Serrapetrona, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, pari ad € 0,60 per il Comune di Serrapetrona, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa

in metri quadrati, applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria che danno luogo alla relativa determinazione del canone, sia annuale che giornaliera, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 11 - Determinazione del canone

1. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo dell'occupazione. Alle occupazioni di durata maggiore di 9 si applica la tariffa giornaliera intera.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si intendono effettuate per un periodo **minimo di 6 ore giornaliere**, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
4. Le tariffe di base, previste dalla normativa vigente, possono essere variate dal Comune in riduzione, fino all'azzeramento, o in aumento, nella misura massima del 25 per cento delle tariffe stesse.
5. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.
6. Limitatamente all'esercizio finanziario 2021, è prevista l'applicazione di apposita clausola di salvaguardia finalizzata ad escludere aumenti tariffari nei confronti di quelle tipologie di cui al presente titolo che, per effetto dell'applicazione dei nuovi coefficienti di determinazione del canone, potrebbero incorrere in aumenti.
7. Inoltre, con riferimento a particolari situazioni, quali il verificarsi di un'emergenza sanitaria comprovata da provvedimenti dell'autorità competente ovvero particolari ragioni di pubblico interesse, quali la promozione del territorio, la Giunta Comunale può deliberare riduzioni/esenzioni di pagamento del presente canone.

Art. 12 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del **30 per cento del canone dovuto**.
2. Suddetta riduzione non si applica nel caso degli operatori alla spunta, cd. "*spuntisti*", nel cui caso le superfici di occupazione sono stabili dalla Giunta Comunale con delibera annuale di approvazione delle relative tariffe in misura forfettaria.

Art. 13 – Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è condizione per il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione. È negata la concessione nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con il pagamento del canone per qualsiasi annualità e per qualsiasi occupazione. L'interessato può sanare la propria posizione versando il dovuto entro 15 giorni dal momento della presentazione della domanda di concessione/autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.
2. Il Comune trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente o ricorrente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente Regolamento.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione.
4. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 31 marzo; per importi superiori a € 500,00 è ammesso il pagamento in quattro rate scadenti il 31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12.
5. La Giunta Comunale con delibera annuale di determinazione delle tariffe può provvedere a modificare le modalità di versamento e le scadenze previste dal comma precedente.

Art. 14 - Occupazione abusiva

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
 - che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.
4. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.
5. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornaliera le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
6. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Art. 15 - Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.
2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.
4. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico a carattere giornaliero per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

Art. 16 – Versamenti e rimborsi

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad €. 12,00 per anno.
2. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino cumulativamente l'importo indicato al comma 1.
3. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
5. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Art. 17 – Dilazione di pagamento

1. Le dilazioni di pagamento possono essere concesse, a specifica domanda, secondo i termini e le modalità stabilite dall'art. 22 del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 18 – Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lett. g), della Legge n. 160/2019.

3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni o di pagamento in misura ridotta, viene applicata la sanzione prevista dall'art. 1, comma 821, lett. g), della L. n. 160/2019.

5. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

Art. 19 – Autotutela

1. L'intestatario del provvedimento, se ritiene illegittimo l'atto emanato, può richiederne l'annullamento mediante apposita istanza adeguatamente motivata. Tale istanza deve essere fatta pervenire a questo comune entro il termine di sessanta giorni.

2. Con provvedimento motivato il Funzionario Responsabile può sospendere l'esecutività, oppure annullare in tutto o in parte un proprio atto ritenuto illegittimo o privo di fondamento.

3. L'eventuale diniego alla richiesta di annullamento dell'atto deve essere comunicata, dall'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 20 – Riscossione coattiva

1. Come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019 la riscossione coattiva, delle somme dovute e non pagate alle scadenze prefissate, avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73.

2. La riscossione coattiva viene svolta dal Comune o dal concessionario incaricato.

Art. 21 - Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile.